



OGGETTO: Circolare 19.2017

Seregno, 24 novembre 2017

MANOVRA CORRETTIVA: INCENTIVI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

Il **bonus pubblicità** 2018 è una nuova agevolazione fiscale introdotta dal **DL 24-04-2017 n. 50¹** (cd. Manovra Correttiva 2017), che prevede la possibilità per imprese e professionisti di poter fruire dall'anno 2018 di un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari nei limiti di tetto massimo di spesa fissato. Si tratta di un contributo in conto esercizio, erogato a condizione che vi sia un incremento di tali spese rispetto all'annualità precedente.

Con successivo **decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018** (Art. 4 D.L. 148/2017) è stata anticipata - sia pure parzialmente - l'agevolazione, **rendendola fruibile anche per la seconda metà dell'anno 2017**. L'utilizzo del contributo dovrà avvenire in compensazione del credito, su Mod. F24.

La normativa in esame intende premiare le aziende che effettuano investimenti sul canale pubblicitario e, al contempo, sostenere il comparto editoriale, che attraversa un periodo di forte crisi.

La disposizione non è ancora completamente operativa in quanto è previsto l'emanazione di un D.P.C.M. di attuazione del bonus fiscale in cui saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli.

Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo.

Requisiti oggettivi

Il credito d'imposta può essere richiesto per gli investimenti in campagne pubblicitarie incrementalmente su; (i) sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; (ii) emittenti televisive; (iii) emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Si definisce "**stampa periodica, anche online**" solo quelle testate online che risultino essere iscritte al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC, e il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, come prescritto dalla L.198/2016.

Decorrenza dell'agevolazione.

Disposizioni a regime con decorrenza 2018.

La base di commisurazione dell'incentivo è di natura incrementale, poiché è richiesta un incremento del ricorso ai messaggi pubblicitari rispetto all'ammontare dell'anno precedente; se la norma scatta dal 1° gennaio 2018, dunque, si dovrà utilizzare come base di confronto l'analoga spesa riferita al 2017.

Alcuni dubbi dovranno essere chiariti dall'atteso decreto: si dovrà specificare se sia sufficiente il lancio del messaggio pubblicitario, ovvero sia richiesta anche la condizione dell'avvenuta fatturazione e dell'avvenuto pagamento della prestazione; bisognerà comprendere se l'incremento sia richiesto distinguendo la pubblicità



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

su ciascuno di questi tre canali (o, quantomeno, tra la stampa e la radiotelevisione), ovvero risultati sufficiente una verifica “complessiva” senza effettuare alcuna differenziazione.

Anticipazione del bonus per l'anno 2017.

Per i soli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016 (24 giugno al 31 dicembre 2016).

L'estensione al 2017 è parziale, perché non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali.

Calcolo del bonus pubblicità

Il requisito fondamentale per beneficiare del credito d'imposta dal 75% al 90% è che l'investimento in pubblicità risulti superiore di almeno l'1% a quello dell'anno precedente ed il contributo venga calcolato sulla quota di investimento incrementale, cioè sulla spesa in più rispetto a quella dell'anno precedente.

Ad esempio l'azienda XXX ha effettuato spese pubblicitarie sulla stampa settimanale:

nell'anno 2017 per € 1.000; nel 2018 per € 11.000. Sull'incremento degli investimenti in pubblicità, nel 2018 spetta il credito d'imposta calcolato come segue: $75\% \times (\text{€ } 11.000 - \text{€ } 1.000) = \text{€ } 7.500$.

Il decreto dovrà se si possa verificare la fattispecie agevolata per i soggetti che si fossero costituiti solo nel corso del 2018, ovvero di quelli che nel periodo storico di osservazione (anno 2017, per la prima applicazione) non avessero effettuato alcuna spesa pubblicitaria. In quest'ultimo caso – in attesa di chiarimenti – si ritiene utile consigliare di effettuare entro la fine dell'anno investimenti pubblicitari (anche molto modesti).

Spese di pubblicità

Le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità di consumatori l'offerta del prodotto, stimolando la formazione o l'intensificazione della domanda (R.M. 17-09-1998 n. 148). Gli investimenti in pubblicità sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati su carta o in formato digitale, e sulle radio e TV locali. Sono **escluse** le spese per televendite o pubblicità di pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line a sovrapprezzo.

Misura del bonus

I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con un apposito D.P.C.M. che stabilisce la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Per beneficiare del credito d'imposta, l'investimento deve essere di tipo incrementale, e ciò significa che il suo valore deve superare almeno dell'1% quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Ai beneficiari spetta un credito d'imposta pari a: (i) 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente; (ii) 90% del valore incrementale nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da parte di micro imprese, piccole e medie imprese e start up innovative.ⁱⁱ



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Modalità attuative

Come già detto in precedenza, i dettagli tecnici del credito d'imposta saranno oggetto di un decreto attuativo il quale definirà in maniera puntuale gli investimenti che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, l'effettuazione dei controlli.

Presentazione delle domande

Per la fruizione del credito d'imposta deve essere presentata apposita domanda al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bonus pubblicità è fruibile solo sotto forma di credito d'imposta in compensazione tramite Mod. F24 ed indicazione nel modello RU della dichiarazione dei redditi.

Imprese editrici

E' previsto inoltre l'emanazione di un bando annuale per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione per favorire la realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

Riepilogo – Calcolo del bonus pubblicità periodo dal 24 giugno al 31 dicembre 2017

Solo per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online

Soggetto	calcolo del bonus				
Generalità dei soggetti	75%				
Piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative	90%	X	investimenti in pubblicità nel periodo 24-06-17 al 31-12-17	–	investimenti in pubblicità nel periodo 24-06-16 al 31-12-2016

Riepilogo – Calcolo del bonus pubblicità a regime

Soggetto	calcolo del bonus				
Generalità dei soggetti	75%				
Piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative	90%	X	(investimenti in pubblicità dell'anno n+1	–	investimenti in pubblicità dell'anno n)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Nell'attesa di ulteriori provvedimenti e delucidazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino

ⁱ **Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50** (Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017)

Articolo 57 Bis - *Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione – (Testo in vigore dal 16 ottobre 2017)*

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ⁱⁱ Si ricorda che la definizione di **micro imprese, piccole e medie imprese** è contenuta nelle fonti legislative comunitarie. In particolare, ci si deve rifare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6.5.2003 (pubblicata nella *G.U.U.E.* n. L 124 del 20.5.2003) che effettua **distinzioni** basate sul **numero di dipendenti** e sul **fatturato o bilancio annuo**, così da ottenere le categorie di seguito definite:

- **micro impresa:** meno di 10 dipendenti e fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore a € 2 milioni;
- **piccola impresa:** meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a € 10 milioni;
- **media impresa:** meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a € 50 milioni o bilancio inferiore a € 43 milioni.